

(atto esente da imposta di bollo e registro a norma degli artt. 17 e 22 D. Lgs. 460/97 e atto esente da imposta di registro ai sensi art. 82 D. Lgs.117/17)

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 20 MARZO 2021
DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA PIEMONTE
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di marzo, in Comune di Torino (TO), corso Matteotti 30, presso la stanza virtuale situata al primo piano, alle 14,30 si è tenuta con modalità a distanza, mediante piattaforma Zoom Webinar, l'Assemblea dell'Associazione Italiana Celiachia Piemonte ONLUS con il seguente ordine del giorno:

- 1. Modifica dello Statuto;**
- 2. Modifica del Regolamento;**
- 3. Relazione del Consiglio Direttivo;**
- 4. Approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo 2021;**
- 5. Relazione del Revisore dei Conti;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il signor PANARO ENRICO, il quale, dopo aver constatato e dato atto:

- che, oltre ad esso Presidente, per il Consiglio Direttivo sono collegati i consiglieri COLANGELI GABRIELLA, PAONESSA BRUNO, ORLANDO MARANY PIERA, BELLO MARIA CHIARA, SOLDAN MANUELA, LUBERTO FULVIO, PARISI UGO, MANCINO ALESSIO, ANTONIETTA INSOGNA, BRIZZI MARIAROSA,
- che hanno giustificato l'assenza i Consiglieri GIULIANA GIACOLETTI, PORTA PIER LUIGI,
- che è presente il Revisore dei Conti, BARRERI EMANUELA e la Commercialista ANNA

MARIA MANGIAPELO;

- che, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, numero 27, la presente assemblea si svolge in modalità a distanza;
- che il sistema utilizzato per la videoconferenza webinar consente di identificare con certezza i partecipanti nonché di dare adeguata pubblicità della seduta;
- che l'assemblea odierna si tiene in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione, prevista per il giorno 19 marzo 2021 alle ore 8,30 è andata deserta, come da verbale di diserzione sottoscritto dal Presidente.
- che sono intervenuti, in presenza ovvero tramite collegamento in videoconferenza webinar numero 47 (quarantasette) associati degli attuali numero 2.505 (duemilacinquecentocinque) associati totali aventi diritto di voto;
- che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto la presente assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
- che tutti gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;
- che sono state presentate n. 9 deleghe in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 "Assemblea" dello Statuto

DICHIARA

La presente Assemblea validamente convocata e costituita, ai sensi di Statuto, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifica dello Statuto;**
- 2. Modifica del Regolamento;**
- 3. Relazione del Consiglio Direttivo;**
- 4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021;**
- 5. Relazione del Revisore dei Conti;**

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente presenta i primi due punti all'ordine del giorno passando la parola al Segretario Generale Marany Piera Orlando che illustra una breve relazione in merito alla modifica dello Statuto e del Regolamento Generale.

L'assemblea delibera di approvare:

- la modifica dello Statuto con n.43 voti favorevoli e n.1 voto astenuto; all'atto della votazione di questo punto all'ordine del giorno, risultavano collegati 44 associati;
- la modifica del Regolamento Generale n.47 voti favorevoli.

Il Presidente, ripresa la parola, illustra una dettagliata relazione delle attività con i risultati dell'anno scorso e le relative criticità riscontrate durante la pandemia. Presenta inoltre le attività in programmazione per l'anno in corso.

Passa quindi la parola al Tesoriere Antonietta Insogna, che inizia ad illustrare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa al Bilancio. Illustra inoltre il Preventivo dell'esercizio 2021. Al termine della sua esposizione, il Tesoriere passa la parola al Revisore dei Conti dell'Associazione, Dottorssa Emanuela Barreri, la quale espone la propria Relazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 ed esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio.

Ripresa la parola, il Presidente invita i presenti a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e del Preventivo 2021.

L'Assemblea delibera di approvare:

- il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2020 con n.47 voti favorevoli;
- il Preventivo 2021 con n.46 voti favorevoli e n.1 voto astenuto;

Non essendoci nulla da deliberare al punto 6. Varie ed eventuali, l'Assemblea termina alle ore 14,30.

Il Presidente
Enrico Panaro



Il Segretario Generale
Marany Piera Orlando



A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA PIEMONTE
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita un'Associazione denominata "A.I.C. Associazione Italiana Celiachia Piemonte Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve denominabile anche come "A.I.C. Associazione Italiana Celiachia Piemonte ONLUS senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'Associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune "Associazione Italiana Celiachia" e riconosce in Federazione AIC il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l'Associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari assunte nel tempo da Federazione AIC, impegnando l'ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status.

L'Associazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

In data 6 ottobre 2020

con verbale rogito Notaio Laura Passone

repertorio n. 8654

è stato deliberato di adeguare le norme dello statuto dell'Associazione alle disposizioni inderogabili della normativa inerente gli enti del terzo settore (D. Lgs. 117/2017), subordinando, tuttavia, l'efficacia delle nuove disposizioni, e, più precisamente, degli articoli 1 e 17 alla condizione sospensiva dell'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dell'ottenimento del parere favorevole della Commissione Europea.

A seguito del verificarsi degli eventi dedotti nella condizione di cui sopra, l'articolo 1 assumerà il seguente tenore letterale: "E' costituita l'Associazione denominata "A.I.C. Associazione Italiana Celiachia Piemonte Ente del Terzo Settore avente le caratteristiche di cui al D. Lgs. 117/2017, con la denominazione

"A.I.C. Associazione Italiana Celiachia Piemonte ETS"

L'Associazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino. La sede legale può essere trasferita in altra città della regione Piemonte solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini Comunali della città ospitante la sede.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti locali nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, con l'apporto originale determinante e prevalente dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati, e delle persone aderenti agli enti associati alla Federazione AIC della quale l'Associazione fa parte. L'attività dei volontari è svolta in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

Gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.

L'Associazione, in particolare, nel proprio ambito territoriale, secondo quanto previsto ai punti b), d) h), i), n), t) u) e w) dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 e sue modifiche o integrazioni, ha lo scopo:

- di promuovere l'assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
- di promuovere e curare i rapporti con le società mediche e scientifiche che si occupano di celiachia e dermatite erpetiforme;
- di sensibilizzare la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;

- di effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e sul relativo indice;
- di promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- di diffondere l'informazione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- di diffondere la conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme;
- di diffondere l'informazione sulla corretta preparazione di un pasto senza glutine;

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

A titolo esemplificato e non esaustivo, tra le attività diverse, l'Associazione per il raggiungimento dei propri fini, organizza convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti solo nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione acquisiti ad ogni titolo;
- lasciti testamentari, donazioni e liberalità di ogni tipo;
- eventuali riporti di gestione accantonati;
- contributi in conto capitale effettuati da qualsiasi Ente o persona fisica o giuridica;
- ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione usufruirà delle seguenti entrate:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche o private;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione e neppure in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, è possibile restituire quanto versato all'Associazione stessa. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e in particolare, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi, neppure per successione a titolo universale o a titolo particolare.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – ASSOCIATI: AMMISSIONE, CATEGORIE DIRITTI E OBBLIGHI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa.

Chi intende divenire socio deve presentare apposita domanda alla segreteria dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; se il Consiglio Direttivo rigetta l'ammissione, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato.

Il socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, da versarsi all'Associazione.

La quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e scade il 31 dicembre dell'anno in corso. Il pagamento può essere effettuato entro tre mesi dalla scadenza del precedente anno solare.

Gli associati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, anche nell'esecuzione degli incarichi loro affidati, potranno essere nominati dall'Assemblea, "Soci Benemeriti".

Le persone le quali abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, potranno essere nominate dal Consiglio Direttivo "Soci Onorari".

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, salvo il diritto di recesso.

Gli associati hanno il diritto con piena parità di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito delle attività svolte a titolo di volontariato;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica (o altra forma di riproduzione qualora i libri siano tenuti con modalità

informatiche) limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni dell'Associazione e gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Associazione ad Federazione AIC, scaturenti da statuto, regolamento riferibili o prodotti dalla Federazione AIC.

L'Associazione, che ai sensi dell'articolo 1 del presente statuto si riconosce nella Federazione AIC, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari della Federazione AIC, quali ad esempio quelle relative il Codice Etico.

ARTICOLO 6 - RECESSO - ESCLUSIONE - DECESSO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

a) per decadenza, nei seguenti casi:

1) in caso di mancato pagamento della nuova quota associativa come indicato all'Art. 5 Associati;

2) nel caso il socio abbia percepito compensi per la sua attività di volontariato;

b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la relativa dichiarazione sia fatta almeno tre mesi prima;

c) per esclusione, nei seguenti casi:

1) in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da poter provocare gravi danni all'Associazione stessa;

2) nel caso di inosservanza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

d) per decesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associato, al quale sia stata contestata una causa di esclusione, ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Il socio ha comunque diritto di presentare il caso alla prima assemblea, alla quale spetta l'ultima decisione in merito.

Gli associati che per qualsiasi ragione, ai sensi dell'art.6, abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Gruppo Operativo;
- 4) il Revisore dei Conti;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

In relazione agli sviluppi dell'attività sociale, l'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, apposite sedi secondarie in ciascuna della province comprese nell'ambito della Regione Piemonte.

A tali sedi secondarie sarà preposto un responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuvato da eventuali volontari, con funzioni di promozione, organizzazione, coordinamento e sviluppo dell'attività dell'Associazione, e con facoltà di compiere gli atti e le operazioni inerenti e necessarie, secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Tali sedi secondarie costituiscono parte integrante dell'Associazione e non assumono pertanto una propria autonomia giuridica, neppure sotto il profilo patrimoniale ed amministrativo, dovendosi in ogni caso imputare ogni loro iniziativa ed attività direttamente all'Associazione stessa, ed essendo sempre sottoposti al controllo ed alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

L'assemblea ha luogo in un Comune della Regione Piemonte.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea è convocata, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano o comunque quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 degli associati.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con avviso (anche contenuto all'interno del periodico informativo dell'Associazione) inviato mediante lettera o posta elettronica a tutti i Soci, all'indirizzo quale risulta dal Libro Soci, almeno 10 giorni prima dell'assemblea. In alternativa è possibile espletare la formalità della convocazione con mezzi equipollenti (che garantiscano il raggiungimento di tutti i soci), anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche al tempo disponibili.

L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sedute dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti salvo diritto di impugnativa ove previsto dalle vigenti norme.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, proprio o per delega, e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza, tranne nei casi di seguito indicati in cui occorrono maggioranze qualificate.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, previo parere positivo del RUNTS, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti in proprio o per delega.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il diritto al voto di assemblea spetta a tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età, e che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

L'assemblea:

- 1) elegge i membri del Consiglio Direttivo e può altresì nominare un Presidente Onorario;
- 2) delibera in merito al bilancio o al rendiconto annuale e al bilancio preventivo;
- 3) nomina e revoca, ove previsto dalla legge o per scelta volontaria, il Revisore dei Conti;
- 4) nomina il Collegio dei Probiviri;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 9) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale (previo parere favorevole del RUNTS);
- 10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età; in loro mancanza, l'assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione concreta dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di quindici membri eletti da tutti i soci in occasione dell'annuale assemblea ordinaria dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina al suo interno:

- 1) il Presidente;
- 2) un Tesoriere;
- 3) uno o due Vice Presidenti;

Il Consiglio nomina altresì un Segretario, che può essere anche una persona esterna al Consiglio. In tal caso sarà di diritto presente alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti.

Nel caso in cui non sia possibile integrare il Consiglio stesso con le modalità di cui sopra, si potrà cooptare un socio e la nomina verrà ratificata alla prima assemblea utile.

I Consiglieri subentranti in carica in sostituzione di quelli venuti a mancare vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

L'estromissione dal Consiglio Direttivo può essere deliberata dal Consiglio stesso, qualora un suo membro non abbia partecipato a tre riunioni consecutive senza giustificazione, ciò senza che il soggetto estromesso possa avere nulla a pretendere o volere in relazione all'estromissione stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Anche al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività, oltre ai membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto:

- il Revisore dei conti, ove nominato;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri, qualora se ne evidenzi la necessità;

- il Presidente del Comitato Scientifico Piemonte di cui all'articolo 12, su espresso invito del Consiglio o del Gruppo Operativo;
- i responsabili dei progetti o i collaboratori, su espresso invito del Consiglio Direttivo o del Gruppo Operativo.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera, anche consegnata a mano, o altro mezzo equipollente (posta elettronica o *nuovi strumenti informatici/telefonici*) da inviarsi ai consiglieri almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri; le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o comunque di chi presiede anche occasionalmente l'assemblea.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:

- (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega. Il consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria deve redigere il bilancio o il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal vice Presidente più anziano d'età; qualora non sia presente nemmeno un vice Presidente, esso è presieduto da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 10 - RAPPRESENTANZA - TESORIERE - SEGRETARIO

Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi o in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e potrà essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il vice Presidente o i vice Presidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il o i vice Presidenti sono sempre rieleggibili.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del o dei vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da responsabilità al riguardo.

In caso di dimissioni del Presidente i poteri di rappresentanza cessano e il Presidente viene temporaneamente sostituito dal o dai Vice Presidenti. In tal caso si procederà all'immediata convocazione del consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Il tesoriere o, in sua assenza, il segretario, è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione patrimoniale secondo le direttive del Consiglio; collabora con il Consiglio nella predisposizione del bilancio consuntivo o del rendiconto e di quello preventivo.

Il Tesoriere è di diritto consultato per ogni decisione che comporti un esborso economico.

Il Tesoriere rimborsa le spese di natura straordinaria che dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ARTICOLO 11 – GRUPPO OPERATIVO

Il Gruppo Operativo (GO) è composto da 5 membri: il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario, uno/due membri – ad integrazione degli altri componenti – eletto/i dal Consiglio Direttivo stesso al suo interno.

Il Gruppo Operativo ha il compito di realizzare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, perciò:

- non può prevaricare i diritti del Consiglio Direttivo;
- è unicamente un organo operativo che agisce nell'ambito delle deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo, attenendosi alle direttive impartite da quest'ultimo;
- può autorizzare iniziative giudicate urgenti, ma tali decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ARTICOLO 12 - COMITATO SCIENTIFICO PIEMONTE

Per assicurare anche a livello territoriale la necessaria attività di supporto per ogni tematica scientifica (ad esempio stesura e valutazione di articoli, relazioni, Congressi e Convegni, consulenze etc) è istituito un Comitato Scientifico Piemonte aperto a tutti i professionisti di comprovata esperienza in materia di celiachia.

Uno o due membri del Comitato parteciperanno alla riunione annuale del Comitato Scientifico Nazionale.

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo, senza alcun limite di numero e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso.

La carica di componente del Comitato Scientifico Piemonte è gratuita, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione a convegni, congressi etc.

Il funzionamento del Comitato sarà disciplinato dal regolamento interno dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

Per l'organo di controllo e per la revisione legale dei conti dell'Associazione si applica quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017.

La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

ARTICOLO 14 - RIMBORSO SPESE - COMPENSI

Le persone che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività, istituzionale, di consulenza o volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dal regolamento interno, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio Direttivo può peraltro deliberare un compenso per il Revisore dei Conti, nei limiti previsti dalla normativa vigente per le ONLUS/gli ETS.

ARTICOLO 15 - BILANCIO ESERCIZI - AVANZI DI GESTIONE

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (a partire dalla sua attivazione).

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (a partire dalla sua attivazione) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.

ARTICOLO 17 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacentesimo). Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Associazione dovrà devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo del RUNTS (a partire dalla sua attivazione) o di altri organismi previsti dalla vigente legislazione, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, alla Federazione A.I.C. Associazione Italiana Celiachia, o, in caso di cessazione della stessa, ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o Enti del Terzo Settore che operano a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge; a tal fine l'assemblea può nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea ordinaria, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, nomina i componenti del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio è formato da tre membri, indipendenti dagli organi direttivi dell'Associazione, dotati di requisiti di professionalità, affidabilità ed imparzialità, che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:

- a. - soluzione dei conflitti tra gli associati;
- b. - soluzione dei conflitti tra gli associati e organi associativi;
- c. - soluzione dei conflitti tra gli organi sociali.

I soci e i componenti degli organi dell'Associazione si rivolgono al Collegio dei Probiviri per la preventiva risoluzione delle controversie prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie.

I probiviri hanno l'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di interesse personale che possano influire sulla serenità ed indipendenza di giudizio, astenendosi dalle relative deliberazioni.

Il Collegio dei Probiviri emette pareri in ordine all'interpretazione dello statuto ove richiesto da un componente degli organi direttivi dell'Associazione ovvero da un socio.

I pareri emessi dal Collegio dei Probiviri non sono comunque vincolanti per l'Associazione.

I poteri e il funzionamento del Collegio sono definiti dal regolamento dell'Associazione.

ART. 20 – LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario o dal Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 21 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 22 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile

Il Presidente
[Signature]